Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado, con cui la Rete Ferroviaria Italiana era stata condannata a corrispondere al dipendente Litterio Michele - dirigente movimento presso la stazione di Polignano a Mare impegnato in turni rotativi - n. 1088 tickets restaurant; la Corte territoriale - premesso che per il personale dei turni rotativi, l'art. 27 lettera C) del CCNL dispone che in caso di adibizione al primo (dalle 6 alle 14) e al terzo turno (dalle 22 alle 6) con intervallo del secondo, il pranzo e la cena possono essere consumati se il dipendente sia impossibilitato a raggiungere l'abitazione e consumare i pasti nelle fasce orarie 12/14, 19/21 prima di tornare in servizio, ponendo come presunzione in base alla quale deve escludersi la possibilità di rientro quando o il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto alla dimora sia superiore a due ore, oppure, alternativamente, quando detta distanza sia superiore a 20 km. - affermava che in questi casi il dipendente, impossibilito al rientro, non può oggettivamente consumare il pasto nelle fasce orarie previste in contratto, perché il termine del primo turno, ore 14, coincide con la fine della fascia oraria del pasto. Nella specie, poiché la lunghezza del percorso andata e ritorno e viceversa era superiore ai 20 km., come pacifico tra le parti, il dipendente non era in condizione di consumare neppure la cena prima di iniziare il turno notturno dalle 22 alle 6, proprio in virtù della presunzione posta dalla norma, per cui competevano al ricorrente due buoni pasto. Invece, in caso di svolgimento del primo o del secondo turno, sicuramente meno gravosi del turni mattina e notte, il n. 2 lettera C) dell'art. 27 del CCNL ha riguardo solo al tempo di percorrenza, tale da non permettere la fruizione del pasto presso la propria abitazione nelle fasce orarie concordate, per cui nel turno pomeridiano 14/22 al Litterio trovandosi nella impossibilità di consumare il pasto nella fascia oraria prevista 19/21, competeva solo un buono pasto e parimenti un solo buono pasto gli competeva in caso di espletamento del turno di mattina 6/14, che termina alla fine della fascia oraria stabilita per il pranzo.

Avverso detta sentenza la Rete Ferroviaria Italiana propone ricorso con due motivi. Resiste il Litterio con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione all'art. 27 del CCNL e difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto al buono pasto per i giorni di espletamento del primo e del terzo turno basandosi sulla circostanza, considerata erroneamente pacifica, di una distanza tra dimora e posto di lavoro superiore ai 20 km.. Il rilievo sarebbe errato avendo fatto coincidere il concetto di dimora con quello di casa di

W

abitazione, mentre la distanza da calcolare sarebbe quella tra la stazione di Polignano a Mare, dove il Litterio prestava servizio, e la stazione di Monopoli dove abitava, distanza pari ad 8 km. non già la distanza tra la stazione di Polignano e la casa di abitazione.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione all'art. 27 lettera C) n. 2 del CCNL e difetto di motivazione per avere affermato il diritto al ticket per il solo fatto che il turno lavorativo coincideva con una delle fasce orarie concordate per la consumazione dei pasti, facendo leva sulla impossibilità oggettiva di consumarli presso la propria abitazione.

Con detta disposizione, sostiene invece il ricorrente, le parti hanno disciplinato le modalità di fruizione del pasto successivo alla conclusione del turno lavorativo, ed a tal fine, hanno stabilito che, superando certi tempi di percorrenza lavoro/casa, tali da non consentire la presenza in dimora entro ore determinate, il personale maturasse il diritto al ticket; ossia, una volta concluso il turno di lavoro, non potrebbe gravare sul dipendente il peso del differimento dell'orario del pasto successivo, di talché l'attribuzione del ticket può offrire il consumo immediato.

Avrebbe dunque errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto al ticket nei casi di coincidenza del turno di lavoro con le ore destinate ai pasti, perché, se così fosse, la disposizione non avrebbe fatto riferimento "ai tempi di percorrenza" che spostano l'attenzione su un periodo successivo alla conclusione dell'orario lavorativo. Se ne trarrebbe conferma dalla diversa disposizione stabilita per il personale addetto alla condotta e scorta dei treni, di cui alla lettera B) del medesimo art. 27 del CCNL, che conferisce il diritto al ticket quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11,30/14,30 e/o la fascia 18,30/21,30.

3. Preliminarmente, e d'ufficio, deve rilevarsi che la società ricorrente ha omesso di depositare i contratti collettivi sui quale si fonda il ricorso, essendosi limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di parti di articoli, e non i contratti per intero. Questa modalità non è conforme alla previsione di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40), applicabile al ricorso in esame che concerne una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

L'art. 369, secondo comma, infatti, così si esprime: "Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità,4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

La norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai "contratti o accordi collettivi", senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto.

N

La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell'ordinamento, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento.

E' coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 ss, cod. civ.,in particolare, con la regola denominata dal codice "Interpretazione complessiva delle clausole", secondo la quale "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 cod. civ.). E' evidente che l'applicazione di questa regola implica la necessità di avere dinanzi l'intero testo.

La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell'intervento legislativo in cui si inserisce (decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione.

4. E' ben vero che sono stati riprodotte in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui è causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva dell'argomento che interessa.

Invero nel ricorso vertente sulla interpretazione della contrattazione collettiva, la singola clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive, in ogni caso, il deposito dell'accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione ma il testo complessivo.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, contributo CPA e spese generali, che distrae all'avv.to Pasquale Nappi, dichiaratosi anticipatario.

CANCEL

Così deciso in Roma il 21 aprile 2009.

Marro Coren

Il consigliere estensore

II presidente

O DIRITTO AI SENSI DELL'ART.
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 5